Conto corrente con la Posta — Anno 88° — Numero 107

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 12 maggio 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 gennaio 1947, n. 294.

Soppressione dell'Istituto per gli orfani degli impiegati civili dello Stato e devoluzione dei suoi compiti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 28 febbraio 1892, n. 90, col quale venne eretto in ente morale l'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1188, convertito nella legge 27 dicembre 1935, n. 2394, recante disposizioni per il funzionamento dell'Istituto stesso;

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 22, istitutiva dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per la pubblica istruzione e per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'Istituto nazionale per gli orfani e le orfane degli impiegati civili dello Stato, eretto in ente morale con regio decreto 28 febbraio 1892, n. 90, e riordinato con il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1188, è soppresso.

Il suo patrimonio è devoluto all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, il quale conserva le concessioni e le assegnazioni stabilite a favore del predetto Istituto dalla legge 3 marzo 1904, n. 67, e dalla legge 12 giugno 1913, n. 641, modificata con regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 12, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2405, e con la legge 24 novembre 1941, n. 1286.

Art. 2.

La gestione dei convitti dell'Istituto nazionale per gli orfani e le orfane degli impiegati civili dello Stato è assunta dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, che provvede a collocarvi, con le modalità stabilite dal testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619 e con quelle previste dall'art. 3 del presente decreto, gli orfani dei dipendenti statali iscritti all'Opera di previdenza incorporata nell'Ente stesso.

Art. 3.

L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali continua, secondo le disposizioni dello statuto dell'Istituto soppresso, a corrispondere gli assegni mensili già conferiti e a prestare l'assistenza educativa ed istruttiva agli orfani già ricoverati in convitto, in applicazione rispettivamente delle lettere *a*) e *b*) dello statuto.

Gli orfani degli iscritti al predetto Istituto hanno la precedenza assoluta sulle categorie indicate dall'art. 87 del regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369, nei concorsi indetti dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, ai sensi delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619 e successive modificazioni, ai fini del collocamento nei convitti.

Per la copertura degli oneri inerenti alla erogazione degli assegni indicati al primo comma, l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali deve accantonare apposito fondo di riserva.

E' in facoltà dell'Ente di erogare, in luogo degli assegni predetti, il corrispondente valore capitale determinato in base a disposizioni da emanare con decreto dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

Art. 4.

Il personale dell'Istituto nazionale per gli orfani e le orfane degli impiegati civili dello Stato è esonerato dal servizio e ammesso al trattamento di quiescenza spettante a norma delle disposizioni in vigore presso l'Istituto stesso.

Il personale che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto faceva parte, da almeno un anno, del ruolo organico dell'Istituto predetto, potrà essere assunto a continuare il servizio presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione nei modi ed alle condizioni stabilite dall'art. 65 del regolamento approvato con regio decreto 26 luglio 1942, n. 917.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — D'ARAGONA — BERTONE — SCOCCIMARRO — GONELLA — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 20. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 marzo 1947, n. 295.

Ricostituzione del comune di Brandico (Brescia).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 18 ottobre 1927, n. 2013;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Brandico, aggregato con regio decreto 18 ottobre 1927, n. 2013, al comune di Mairano, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Mairano e Brandico.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Brandico ed il nuovo organico del comune di Mairano saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 18 ottobre 1927, n. 2013.

Al personale già in servizio presso il comune di Mairano, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 14. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 marzo 1947, n. 296.

Ricostituzione del comune d Paitone (Brescia).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 28 giugno 1928, n. 1719

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Paitone, aggregato con regio decreto 28 giugno 1928, n. 1719, al comune di Nuvolento, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Paitone ed il nuovo organico del comune di Nuvolento saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 28 giugno 1928, n. 1719.

Al personale già in servizio presso il comune di Nuvolento, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 15. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 marzo 1947, n. 297.

Ricostituzione del comune di Valtopina (Perugia).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1455;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Valtopina, aggregato a quello di Foligno con regio decreto 29 luglio 1927, n. 1455, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Perugia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Valtopina ed il nuovo organico del comune di Foligno saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 29 luglio 1927, n. 1455.

Al personale già in servizio presso il comune di Foligno, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 16. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 marzo 1947, n. 298.

Ricostituzione del comune di Itala (Messina).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 3 agosto 1928, n. 1975;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Itala, aggregato a quello di Scaletta Zanglea con regio decreto 3 agosto 1928, n. 1975, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Messina, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Itala e il nuovo organico del comune di Scaletta Zanglea saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Itala, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 17. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 marzo 1947, n. 299.

Ricostituzione del comune di Prignano Cilento (Salerno).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 28 gennaio 1929, n. 231;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Prignano Cilento, aggregato con regio decreto 28 febbraio 1929, n. 231, al comune di Torchiara, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Salerno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Torchiara e Prignano Cilento.

Art. 2.

Il Prefetto, anche di ufficio, potrà disporre la costituzione di appositi consorzi fra i comuni di Torchiara e di Prignano Cilento per l'assolvimento dei principali servizi pubblici.

Art. 3.

L'organico del ricostituito comune di Prignano Cilento e quello del comune di Torchiara saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai comuni di Prignano Cilento e di Torchiara anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 28 gennaio 1929, n. 231.

Al personale già in servizio presso il comune di Torchiara, che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 19. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 marzo 1947, n. 300.

Ricostituzione del comune di Montesano Salentino (Lecce).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 10 agosto 1928, n. 2042;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Montesano Salentino, aggregato con regio decreto 10 agosto 1928, n. 2042, al comune di Miggiano, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Lecce, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i due Comuni suindicati.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Montesano Salentino ed il nuovo organico del comune di Miggiano saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 10 agosto 1928, n. 2042.

Al personale già in servizio presso il comune di Miggiano e che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 18. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 aprile 1947, n. 301.

Determinazione dei contributi a favore dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia, Esposizione internazionale d'arte ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 19 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517, sull'ordinamento della Biennale di Venezia;
Visti i regi decreti 11 novembre 1938, n. 1844, e 11 marzo 1943, n. 274, relativi alla determinazione dei contributi a favore della Biennale di Venezia;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e il tesoro, e per la pubblica istruzione;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I contributi da erogarsi a favore dell'Ente autonomo denominato « La Biennale di Venezia, Esposizione internazionale d'arte » sono stabiliti come segue

1. — Per le spese generali dell'Ente, da imputarsi al primo capitolo previsto dall'art. 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517:

a) contributo dello Stato nella somma annua di L. 3.600.000 per gli esercizi finanziari 1946-47, 1947-48, 1948-49 e 1949-50, da stanziarsi per metà nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e per metà nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e del tesoro (Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri Servizi stampa, spettacolo e turismo):

b) contributo del comune di Venezia nella somma annua di L. 600.000.

2. — Per la « Esposizione internazionale d'arte figurativa », da imputarsi al secondo capitolo previsto dall'art. 24 del regio decreto legge 21 luglio 1938, n. 1517:

a) contributo dello Stato da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nella somma annua di L. 2.150.000 per gli esercizi finanziari 1946-47, 1947-48, 1948-49 e 1949-50:

b) contributo del comune di Venezia nella somma annua di L. 4.500.000;

c) contributo dell'Amministrazione provinciale di Venezia nella somma annua di L. 500.000.

3. — Per la « Mostra internazionale d'arte cinematografica » da imputarsi al terzo capitolo previsto dall'art. 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517:

a) contributo dello Stato nella somma annua di L. 5.500.000 per gli esercizi finanziari 1946-47, 1947-48, 1948-49 e 1949-50, da prelevarsi dallo speciale fondo a disposizione del Servizio per la cinematografia per sovvenzioni a favore di manifestazioni inerenti allo sviluppo del cinema;

b) contributo del comune di Venezia nella somma annua di L. 400.000.

4. — Per le « Manifestazioni di arte drammatica e musicale », da imputarsi al quarto capitolo previsto dall'art 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517:

a) contributo dello Stato, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e del tesoro (Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri Servizi stampa, spettacolo e turismo) nella somma annua di L. 5.500.000 per gli esercizi finanziari 1946-47, 1947-48, 1948-49 e 1949-50;

b) contributo del comune di Venezia nella somma annua di L. 5.500.000, da prelevarsi sui proventi derivanti dall'applicazione degli speciali provvedimenti autorizzati in virtù del regio decreto-legge 16 luglio 1936, n. 1404, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 62.

Art. 2.

Alla scopo di reintegrare il bilancio della « Biennale » dei contributi statali per spese generali non corrisposti negli esercizi 1944-45 e 1945-46, sarà stanziato, a favore dell'Ente stesso, un contributo straordinario di lire 601.000, per metà nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e del tesoro (Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri Servizi stampa, spettacolo e turismo), e per metà nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, limitatamente all'esercizio finanziario in corso.

Detto contributo sarà imputato al primo capitolo previsto dall'art. 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — CAMPILLI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 13. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 marzo 1947, n. 302.

Autorizzazione all'Università di Roma ad accettare una donazione.

N. 302. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Roma viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 160.000 nominali in titoli del Debito pubblico italiano Rendita 5 % disposta in suo favore dalla signora Olga Balocco ved. De Candia, con atto pubblico in data 26 maggio 1946, per l'istituzione di un premio annuale da intitolarsi al nome del prof Giovanni De Candia e da conferirsi, per concorso, ad un laureato in medicina e chirurgia, che si dedichi agli studi ostetrico-ginecologici e mostri maturità di preparazione e tenacia di propositi.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 marzo 1947, n. 303.

Autorizzazione al Politecnico di Milano ad accettare un legato.

N. 303. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Politecnico di Milano viene autorizzato ad accettare il legato di L. 100.000 disposto in suo favore dal dott. Antonio Tragella, con testamento olografo in data 29 marzo 1945, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al nome di Gaetano Tragella e da conferirsi ad uno studente della Facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano, di disagiata condizione economica, milanese o lombardo, figlio di genitori lombardi da tre generazioni, che abbia riportato ottime votazioni.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1947

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1947.

Ricostituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Chieti dell'Istituto nazionale di previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e 104 del regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;

Visti gli articoli 12 del regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1928, n. 1132, e 32 del regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, numero 1343;

Visto l'art. 140 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n 1827;

Visto l'art. 230 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, per il quale i giudizi proposti prima dell'entrata in vigore del Codice davanti alle Commissioni arbitrali per le assicurazioni sociali, continuano ad essere regolati dalla legge precedente sino alla loro definizione;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Chieti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Viste le designazioni fatte dal Ministro per la grazia e giustizia, per quanto riguarda la nomina del presidente effettivo, e del presidente supplente, e dal Prefetto di Chieti per quanto concerne la nomina dei sanitari generici e dei sanitari abilitati alla cura della tubercolosi e dei rappresentanti dei datori di lavoro e degli assicurati;

Decreta:

La Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Chieti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è costituita come segue:

1) *Presidenza*:
D'Amico dott. Salvatore, presidente effettivo;
Bucciante dott. Alfredo, presidente supplente.

2) *Sanitari abilitati alla cura della tubercolosi*:
Storace dott. Francesco, membro effettivo,
Ciancaglini dott. Ettore, membro effettivo;
Ciccarone dott. Giovanni, membro supplente;
De Cinque dott. Giorgio, membro supplente.

3) *Sanitari generici*:
Grilli dott. Vincenzo, membro effettivo;
Tragnone dott. Smeraldo, membro effettivo;
Di Luzio dott. Domenico, membro supplente;
Mammarella dott. Michele, membro supplente.

4) *Rappresentanti dei datori di lavoro industriali*:
Di Sipio rag. Pantaleone, membro effettivo;
Corradi geom. Tommaso, membro supplente.

5) *Rappresentanti dei datori di lavoro agricolo*:
Nasci avv. Giuseppe, membro effettivo;
Gasparini dott. Pietro, membro supplente.

6) *Rappresentanti degli assicurati industriali*:
Pelagatti Pietro, membro effettivo;
D'Orazio Nunziato, membro supplente.

7) *Rappresentanti degli assicurati agricoli*:
Di Meo Rocco, membro effettivo;
Febo Eugenio, membro supplente.

Roma, addì 2 aprile 1947

(2002) *Il Ministro*: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1947.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Genova.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 13 dicembre 1946, col quale il dott. Giuseppe Gabbia è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Genova;

Considerata l'opportunità di affidare l'incarico di cui sopra al dott. Paolo Del Pennino;

Decreta:

Il dott. Paolo del Pennino è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Genova, ai sensi dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, n. 566, in sostituzione del dott. Giuseppe Gabbia.

Roma, addì 16 aprile 1947

(1936) *Il Ministro*: SEGNI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Prezzo della margarina prodotta dal copra d'importazione U.N.R.R.A.

Con decorrenza dal 1° marzo 1947, in conformità degli accordi intervenuti con i competenti organi, l'Alto Commissariato per l'alimentazione emana la seguente disposizione relativa al prezzo di vendita della margarina prodotta dal copra d'importazione U.N.R.R.A.:

Margarina (prodotta dal copra importato dall'U.N.R.R.A.) per merce franco magazzino del produttore, confezionamento escluso: L. 200.

(2184) *L'Alto Commissario per l'alimentazione*: CERRETI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Automezzi derequisiti dalle Autorità Alleate appartenenti a proprietari sconosciuti

Automezzi derequisiti dalle Autorità Alleate, giacenti presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile di Roma (via Gaeta n. 3) e dei quali non è stato tuttora possibile rintracciare i proprietari:

Fiat 1500: telaio nn. 026896 031513 019221 038357 - 028764;
Fiat 1100: telaio nn. 252072 256801 247897 27116;
Fiat 508: telaio nn. 104431 102735 068219;
Fiat 2800: telaio n. 000130;
Hansa: telaio n. 64839.
Bianchi: telaio nn. 56307 57329 55209 59242;
Buich: telaio nn. 27753 B. 4 313287 B 3184943;
Chrysler: telaio n. 855037;
Alfa Romeo 2300: telaio nn. 710721 814270;
Alfa Romeo 1500: telaio n. 0111773;
Alfa Romeo 1750: telaio n. 8714125;
Wanderer: telaio n. 60870;
Fiat 500: telaio nn. 060171 025357 - 052308 033085 - 002706 089207 020136 063682;
Lancia Aprilia: telaio nn. 38-5653 38-5656 38-4713 39-4089;
Lancia Augusta: telaio nn. 34-1093 - 34-2867;
Lancia Ardea: telaio n. 250-4241;
Lancia Astura: telaio n. 30-1643;
Pachard: telaio n. 4632;
Marmon: telaio n. 82-864;
Peugeot: telaio n. 855037;
Opel: telaio n. 39-21241;
Auto Union: telaio nn. 82483 8493053;
Mercedes Benz: telaio n. 306438450 (autobus);
Mercedes Benz: telaio n. 306440626 (autobus);
Ford: telaio n. 5719 (autocarro);
Mercedes Benz: telaio n. 366022-288 (autocarro);
Mercedes Benz: telaio n. 306609-234 (autocarro).

Gli automezzi di cui sopra saranno consegnati soltanto ai proprietari od a persone munite di delega notarile dei medesimi, purchè munite di estratto cronologico generale recente vistato dalla Prefettura della provincia immatricolati gli automezzi stessi.

(2119)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Temporanea assegnazione di notaio in esercizio

Con decreto Ministeriale del 9 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti il 21 stesso mese, il notaio Franco Mario fu Giuseppe, esercente in Harar, rimpatriato dopo la cessazione dello stato di guerra, è temporaneamente assegnato in soprannumero al comune di Roma, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 dicembre 1946, n. 439, a condizione che adempia alle prescrizioni dell'art. 2 della legge 17 giugno 1943, n. 641, nei modi e termini ivi stabiliti.

(2111)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 107 del 29 aprile 1947, riguardante la data di decorrenza dei nuovi prezzi dei prodotti siderurgici.

Il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 107 del 29 aprile 1947, ha stabilito che con decorrenza dalle consegne effettuate dal giorno 1° maggio 1947, i produttori sono autorizzati ad applicare i prezzi dei prodotti siderurgici che saranno precisati con apposito provvedimento in corso di emanazione.

(2090)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 6 maggio 1947 N. 95

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	76,375
Id. 3,50 % 1902	76,60
Id. 3 % lordo	65,50
Id. 5 % 1935	86,475
Redimibile 3,50 % 1934	72,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	80,10
Id. 5 % 1936	89,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,675
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	94,65
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	93,325
Id. 5 % (15 settembre 1950)	93,175
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	92,95
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	92,775
Id. 5 % (15 aprile 1951)	93,075
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,35
Id. 5 % convertiti 1951	93,05

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Previdenza per il personale civile e militare dello Stato.

Concorso per 1200 posti in colonia marina

E' bandito un concorso per l'assistenza ai figli degli iscritti all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato nella colonia marina di Sinigallia (Ancona) organizzata da questo Ente.

I posti disponibili sono 1200, di cui n. 800 per bambini e n. 400 per bambine, suddivisi in due turni di un mese ciascuno con inizio rispettivamente al 1° luglio ed al 4 agosto 1947.

Possono essere ammessi alle colonie i figli degli impiegati civili dello Stato o dei militari (di grado non inferiore a maresciallo) e degli altri iscritti all'Opera di previdenza, in attività di servizio aventi grado, per i civili, non superiore settimo e per i militari a quello di tenente colonnello.

Gli aspiranti dovranno, alla data del presente avviso, aver compiuto il 7° anno e non aver superato il 12°.

Nelle colonie possono essere ammessi i fanciulli riconosciuti bisognosi di cure climatiche a causa di gracile costituzione, anemia, linfatismo, deficienza di sviluppo e simili. Ne sono esclusi coloro che risultano affetti da tubercolosi polmonare o laringea o da forme aperte di tubercolosi glandolare e chirurgica, da malattie della pelle o oculari contagiose, da forme di debolezza psichica grave e da neuropsicosi, e quelli che convalescenti da malattie infettive comuni, non avessero ancora trascorso, all'atto dell'ammissione, il periodo massimo occorrente per evitare il pericolo del contagio.

Gli aspiranti dovranno essere sottoposti a visita medica di controllo da parte dei sanitari dell'E.N.P.A.S. per i residenti in Roma presso l'ufficio provinciale dell'E.N.P.A.S. in via S. Martino della Battaglia n. 12, e per i residenti fuori Roma presso gli uffici periferici dell'Ente stesso competenti per territorio.

Per ottenere l'ammissione dei figli alla colonia, l'iscritto dovrà far pervenire entro il 10 giugno 1947, istanza alla Direzione generale dell'E.N.P.A.S., via Lima, 51, Roma.

Nella istanza dovrà essere indicato il preciso indirizzo del richiedente ed esplicitamente dichiarato che si esonera l'E.N.P.A.S., in caso di concessione del beneficio, da ogni responsabilità per danni, malattie ed infortuni, nei quali il beneficiato possa incorrere, durante la sua permanenza in colonia.

Alla istanza dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) atto di nascita dell'aspirante;

2) dichiarazione dell'Amministrazione, dalla quale l'iscritto dipende, attestante che lo stesso è in attività di servizio con l'indicazione del gruppo e del grado di appartenenza.

Le domande pervenute fuori termine e che non risultassero regolarmente documentate non saranno accolte.

Istanza e documenti sono esenti da bollo.

La Direzione generale dell'E.N.P.A.S. deciderà insindacabilmente in merito alla scelta dei fanciulli da ammettere alla colonia.

L'ammissione e la permanenza in colonia è comunque subordinata al giudizio del sanitario della colonia stessa.

I figli ammessi dovranno presentarsi al centro di raccolta che sarà comunicato, forniti di:

un cambio di biancheria;
un cappello bianco di tela;
un costume da bagno;
sandali.

Roma, addì 30 aprile 1947

(2072) *Il commissario:* FERDINANDO CARBONE.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.